

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 40/11/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

La PREALPI Srl Gestione e Costruzioni Immobiliari presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Saronno aveva chiesto per l'anno 2005 il pagamento di maggiori imposte IRES, IRAP, IVA.

Si costituiva l'Ufficio controdeducendo al riguardo.

Con sentenza n. 139/05/09 del 24/11/09 (depositata il 15/12/09), la Commissione Tributaria Provinciale di Varese - Sezione 5<sup>a</sup>, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva una riduzione dei maggiori ricavi di € 7.800,00. Spese compensate.

Impugnava detta sentenza la società contribuente con la conclusiva richiesta:

a) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della decisione impugnata per carenza di motivazione;

b) in via principale:

b.1 dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento;

b.2 annullare l'avviso per infondatezza delle pretese a tassazione, operate sulla scorta di presunzioni "semplici" non supportate da elementi tali da farle diventare "qualificate";

c) in via subordinata, annullare i maggiori ricavi accertati per insussistenza delle differenze rilevate ovvero di riconoscere le spese documentate per € 37.005,00. Si costituiva l'Ufficio controdeducendo al riguardo, con conclusiva richiesta:

1. in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 51 del D.Lgs. 546/92, in quanto consegnato all'Ufficio il 9/02/11 e la sentenza depositata il 15/12/09 e mai notificata all'Ufficio stesso, per cui il termine (lungo) per impugnare la sentenza scaduta era il 31/01/11;

2. in via principale:

di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata,

- di condannare l'appellante alla rifusione delle spese.

La controversia viene discussa in pubblica udienza.

La richiesta preliminare di inammissibilità dell'appello, formulata dall'Ufficio è fondata.

Il termine lungo di impugnazione, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 327 cpc e recepito nel processo tributario ai sensi del combinato disposto dagli artt. 51 e 38 del D.lgs. 546/92, decorre dal deposito della sentenza stessa, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della Cancelleria, come conferma la Cassazione (cfr. sentenza n. 6375 del 22/03/06). Individuato, dunque, nel deposito della sentenza il dies a quo del termine lungo, l'appello risulta inammissibile in quanto consegnato all'Ufficio in data 9/02/11, oltre alla scadenza dell'anzidetto termine lungo in data 31/01/11.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Commissione dichiara inammissibile l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00.